

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Claudio CONSALES	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Mario NAPOLI	Componente
- Avv. Francesca PALMA	Componente
- Avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- Avv. Giovanni STEFANI'	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di Ferrara (CF [OMISSIS], PEC [OMISSIS]), rappresentato e difeso dall'avv. [OMISSIS] (CF [OMISSIS], PEC [OMISSIS]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OMISSIS] in Roma (RM), Via [OMISSIS],

avverso

la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Distretto della Corte di Appello di Bologna n° 53/2019, emessa il 18.06.2019, depositata il 6.08.2019 e notificata a mezzo raccomandata in data 1.10.2019, con la quale all'avv. [RICORRENTE] è stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi due per violazione degli artt. 9, 42, 52 e 71 del Codice Deontologico Forense.

Per il ricorrente è comparso l'avv. [OMISSIS], in sostituzione dell'avv. [OMISSIS] giusta delega depositata, il quale ha dichiarato di riportarsi al ricorso chiedendone l'accoglimento. Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, regolarmente citato, nessuno è

presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Paolo Feliziani.

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

L'avv. [RICORRENTE] è stato citato a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione:

"1) per violazione degli articoli nn. 9, 42 e 52 del Codice Deontologico Forense, per avere utilizzato nella comparsa di costituzione e risposta 10 gennaio 2017, redatta nell'interesse del resistente signor [OMISSIS] nella causa n. [OMISSIS]/2016 del Tribunale di Ferrara, espressioni offensive e sconvenienti e apprezzamenti denigratori sull'attività del difensore di controparte; espressioni non costituenti mera critica funzionale al processo, che travalicano le necessità difensive, quali:

- *pagina 4 - riga 14: "subdole e infingarde insinuazioni";*
- *pagina 8 - riga 4: "la cattiveria più infima della signora [OMISSIS]";*
- *pagina 8 - riga 15: "nonostante la scorrettezza della collega";*
- *pagina 9 - riga 5: "Ora, come faccia l'Avv. [OMISSIS] a sostenere che a trenta mesi di vita una creatura possa vedere meglio soddisfatte le proprie esigenze di crescita e formative in un asilo a Barco piuttosto che a Sabbioncello, ci verrà probabilmente spiegato nel corso del presente giudizio, tenendo conto della vasta esperienza in materia di formazione infantile che necessariamente la collega sfoggerà a supporto di tale tesi";*
- *pagina 11 - riga 1: "sottaciuti dalla collega di controparte ad arte e non certo per rispetto dell'obbligo deontologico di non produrre la corrispondenza inviata dal sottoscritto Collega, visto la successiva non autorizzata produzione di cui ai docc. 7, 9, 12 e 14, che meriterebbe un esposto al Consiglio di Disciplina che non è intenzione dello scrivente patrocinio inoltrare, abituato ormai alla condotta deontologica dell'Avv. [OMISSIS]";*
- *pagina 12 - riga 4: " Non essendo il sottoscritto a disposizione dell'Avv. [OMISSIS] e soprattutto non essendo il Sig. [OMISSIS] a disposizione della rissosa cliente dell'Avv. [OMISSIS]";*
- *pagina 12 - riga 16: "dissuadere la boriosa e perfida [OMISSIS] dal cessare di utilizzare in modo vergognoso l'innocente figlio [OMISSIS] contro il signor [OMISSIS]";*
- *pagina 13 - riga 16: "Per questo va certamente considerato un refuso, rispetto ad un differente atto introduttivo fra i molti che la collega [OMISSIS] avrà notificato sotto le feste natalizie, la "sparata" richiesta di 350 euro mensili oltre 50% delle spese a titolo di contributo al mantenimento del piccolo [OMISSIS]";*

- pagina 14 - riga 19: "e che secondo la vasta esperienza dell'avvocato [OMISSIS] era l'unica rispondente alle esigenze di crescita e formative di [OMISSIS]"

- ancora pagina 12, - riga 7: "Allorquando era già stato adito subdolamente il Tribunale di Ferrara per ottenere la pronuncia giudiziale in ordine all'iscrizione all'istituto PioXII!!!; fatti verificatisi in Ferrara nel gennaio 2017;

2) per violazione degli articoli nn. 9, 42 e 52 C.D, avendo utilizzato espressioni offensive e sconvenienti, nonché apprezzamenti denigratori sull'attività professionale della collega, nelle seguenti circostanze:

- mail 30 marzo 2017, inviata dall'avvocato [RICORRENTE] all'avvocato [OMISSIS] (documento n. 4 allegato all'esposto), contenente le seguenti espressioni: "provvederà inoltre quanto prima a versare i 300 € liquidati dal Tribunale in favore della sua cliente; gli altri suoi conteggi non hanno alcun senso";

- mail 3 aprile 2017, inviata dall'avvocato [RICORRENTE] all'avvocato [OMISSIS] (documento n. 6 allegato all'esposto): "il signor [OMISSIS] ribadisce la propria richiesta di ricevere al più presto le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico da parte sua a saldo di quanto disposto dal Tribunale di Ferrara. Lei dispone di un conto corrente bancario vero collega??";

- missiva 8 maggio 2017 inviata dall'avvocato [RICORRENTE] all'Ordine degli Avvocati di Ferrara e a ciascuno dei suoi membri (allegato 8 all'esposto): "mi è impossibile mettermi in contatto con [OMISSIS] nessun riscontro mi è stato da lei fornito, in spregio non solo ai doveri deontologici ma anche ai più elementari garbo ed educazione dei quali evidentemente la stessa risulta parimenti sprovvista!". Fatti verificatisi in Ferrara alle date sopra indicate.

3) Per violazione degli articoli nn. 9 e 71 CD, in quanto con lettera inviata in data 8 maggio 2017 all'Ordine degli Avvocati di Ferrara e a ciascun consigliere, l'avvocato [RICORRENTE] riferiva: "Ho provveduto a richiedere ad [OMISSIS] le coordinate bancarie per l'effettuazione del bonifico in suo favore (mail del 30.03; mail 3.04, pec 5.04, mail 12.04) ma quest'ultima si è rifiutata di comunicarmele, impedendo così l'adempimento"; ciò mettendo sotto una cattiva luce di fronte all'Istituzione Forense ed ai singoli Consiglieri la collega, avendo omesso di precisare che la stessa avvocato [OMISSIS] aveva invece richiesto che il pagamento fosse effettuato con assegno circolare presso di lei con mail datata 3 aprile 2017, rendendo quindi possibile, diversamente da quanto riferito, l'adempimento ai sensi dell'articolo 1182 cc; fatti verificatisi in Ferrara alla data sopra indicata".

La vicenda trova origine in due separati esposti presentati al COA di Ferrara dall'avv. [OMISSIS] nei confronti dell'avv. [RICORRENTE], rispettivamente il 10/4/2017 ed il

27/6/2017, entrambi inerenti ad un contenzioso promosso dalla medesima avv. [OMISSIS] per conto della Sig.ra [OMISSIS] nei confronti dell'ex compagno Sig. [OMISSIS], assistito appunto dall'avv. [RICORRENTE], e relativo all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore.

Nel primo esposto l'avv. [OMISSIS] lamentava l'utilizzo da parte del collega [RICORRENTE] nella comparsa di costituzione e risposta del 10/1/2017 di espressioni offensive e sconvenienti, nonché di apprezzamenti denigratori travalicanti le necessità difensive, ricorrenti in plurimi passaggi (10 complessivamente) del detto scritto difensivo, frasi ed espressioni di cui peraltro il Tribunale di Ferrara, nel pronunciare il decreto di regolamentazione della responsabilità genitoriale, in accoglimento della richiesta avanzata in tal senso dall'avv. [OMISSIS], aveva disposto la cancellazione condannando il [OMISSIS] al risarcimento tanto nei confronti della [OMISSIS], liquidato in € 500,00, che nei confronti dell'avv. [OMISSIS], liquidato in € 300,00.

Con il secondo esposto l'avv. [OMISSIS] lamentava che anche nella corrispondenza successiva alla emanazione dell'anzidetto provvedimento giudiziale (mail 30.3.2017 e mail 3.4.2017 dall'avv. [RICORRENTE] all'avv. [OMISSIS], e mail 8.05.2017 dall'avv. [RICORRENTE] al COA di Ferrara e a tutti singoli consiglieri, e per conoscenza all'avv. [OMISSIS]), l'avv. [RICORRENTE] aveva ancora usato espressioni offensive e sconvenienti ed apprezzamenti denigratori sull'attività professionale della collega [OMISSIS], screditandola anche nei confronti dell'Organo forense e mettendone in cattiva luce l'operato, fornendo anche informazioni distorsive della realtà.

Con riguardo a ciascuno degli esposti l'avv. [RICORRENTE] produceva al CDD di Bologna deduzioni difensive respingendo ogni addebito e sostenendo che il suo comportamento e le espressioni usate erano state decontestualizzate rispetto al contenuto argomentativo della comparsa, e comunque trovavano giustificazione nelle palesi violazioni deontologiche commesse dall'Avv. [OMISSIS] e nell'atteggiamento immotivatamente ostile e ostruzionistico dalla stessa assunto nei suoi confronti, comprovato anche da quanto denunciato con il secondo esposto. Chiedeva pertanto l'archiviazione di entrambi gli esposti. A conclusione della fase preliminare il CDD, previa riunione dei procedimenti originati dai due distinti esposti, su conforme proposta del Consigliere istruttore approvava il capo di incolpazione sopra riportato.

Fatte le dovute comunicazioni all'incolpato, il CDD, accogliendo la richiesta formulata dall'Istruttore, disponeva la citazione a giudizio dell'avv. [RICORRENTE], fissando a tal fine l'udienza del 18 giugno 2016. In tale sede, disattesa la richiesta di rinvio avanzata dall'incolpato per genericità dell'impedimento addotto, preso atto dell'impossibilità a

comparire dell'avv. [OMISSIS] citata quale testimone, sulla scorta della documentazione acquisita (comparsa di costituzione incriminata, ordine di cancellazione e provvedimento di condanna al risarcimento, mail e pec scambiate tra i due legali, missiva dell'8.05.2017 inoltrata dall'avv. [RICORRENTE] al COA di Ferrara), riteneva l'avv. [RICORRENTE] responsabile degli illeciti di cui ai capi di incolpazione riportati nel decreto di citazione a giudizio ed applicava la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.

Adduceva la Sezione giudicante che nei propri scritti difensivi ed epistolari l'avv. [RICORRENTE] aveva travalicato i limiti imposti dai doveri di probità e lealtà dettati dall'art. 9 CDF e sottesi alla previsione di cui al successivo art. 52 che impone all'avvocato l'obbligo di evitare di utilizzare espressioni offensive o sconvenienti nei confronti di colleghi nell'espletamento del mandato e non consente, pur nel dovere di utilizzare fermezza nel sostenere la difesa del proprio assistito, di trascendere in comportamenti e/o affermazioni non improntate a correttezza e prudenza, o peggio offensivi, idonei a ledere la dignità della professione. Nel ribadire tali principi, anche richiamando precedenti pronunciamenti in tema di questo Consiglio, la Sezione passava in rapida rassegna le espressioni riportate nel capo di incolpazione, sia con riguardo al contenuto comparsa di costituzione che alla corrispondenza successivamente intercorsa, ritenendole travalicanti i limiti di continenza e, a dir poco, irrispettose ed offensive. Valutate le plurime violazioni deontologiche ed altresì rimarcando l'atteggiamento tenuto dell'incolpato che neanche si era presentato all'Organo disciplinare (facendo pervenire una comunicazione che non poteva interpretarsi come attestante un legittimo impedimento), il CDD di Bologna comminava l'anzidetta sanzione disciplinare.

Avverso tale decisione ha proposto tempestiva e rituale impugnazione l'avv. [RICORRENTE] a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale avv. [OMISSIS], censurando il provvedimento disciplinare irrogatogli.

Muovendo da una generale censura di errata applicazione della legge sostanziale e processuale, più specificatamente il ricorrente denuncia, quanto alla asserita violazione degli artt. 42 e 52 CDF, un'errata valutazione delle prove e delle risultanze della documentazione acquisita agli atti; con riguardo all'illecito disciplinare di cui all'art. 71 CDF si duole della violazione del principio di tassatività; denuncia inoltre la violazione del diritto di difesa per non aver avuto la possibilità di comparire all'udienza dibattimentale ed essere sentito personalmente e, da ultimo, la eccessività della sanzione rispetto al contesto fattuale della vicenda ed il mancato riconoscimento dell'esimente della provocazione rinvenibile nella condotta sia giudiziale che stragiudiziale dell'avv. [OMISSIS].

Dopo una dettagliata ricostruzione di una precedente vicenda processuale che aveva visto contrapposti i due professionisti, e che aveva dato luogo alla irrogazione di un severo provvedimento disciplinare a carico dell'avv. [OMISSIS] (sospensione per sei mesi), nel qual fatto, ad avviso del ricorrente, trovava origine il risentimento dell'avv. [OMISSIS] nei suoi confronti, già sfociato in un precedente esposto contro di lui peraltro conclusosi con un provvedimento di archiviazione, e costituiva il motivo ispiratore anche dei due più recenti esposti del 2017, il ricorrente dà conto di talune condotte censurabili sotto il profilo deontologico di cui l'avv. [OMISSIS] si era resa protagonista ed in relazione alle quali nella comparsa di costituzione egli aveva espresso un giudizio di non correttezza che, tuttavia, era stato riportato nell'esposto estrapolandolo dal contesto descrittivo ed argomentativo nel quale era inserito, dove viceversa se ne dava puntuale conto con riguardo sia alle condotte censurate che alle norme deontologiche con quelle condotte violate. Lamenta altresì il ricorrente come la maggior parte delle espressioni asseritamente offensive non erano rivolte alla collega avv. [OMISSIS] bensì alla di lei cliente, e comunque si inquadravano in un contesto di dialettica processuale relativa alla delicata vicenda coniugale e familiare cui il contenzioso ineriva. Afferma altresì il ricorrente che le espressioni "scorretta" e "subdola" nel significato semantico delle ciascuna delle due parole erano da ritenersi appropriate e giustificata rispetto ai comportamenti processuali tenuti dall'avv. [OMISSIS] che con quelle espressioni si volevano stigmatizzare.

Con riguardo al contenuto delle mail scambiate con l'avv. [OMISSIS], il ricorrente esclude che le stesse abbiano alcuna portata offensiva e possano integrare una condotta deontologicamente scorretta. Analogamente esclude che nella lettera indirizzata al COA di Ferrara siano rinvenibili espressioni sconvenienti ed offensive, tali non potendosi ritenere gli addebiti di mancanza di garbo e di educazione riferiti alla omessa risposta da parte dell'avv. [OMISSIS] alle mail e pec dell'avv. [RICORRENTE].

Relativamente alla asserita violazione dell'art. 71 CDF il ricorrente denuncia l'assoluta mancanza di alcun passaggio motivazionale atto a dar conto della sussistenza dell'illecito disciplinare contestatogli sotto tale profilo, e della specifica condotta che lo integrerebbe, con conseguente impossibilità di prendere posizione sul punto.

Quanto infine alla denunciata violazione del diritto di difesa, si duole il ricorrente della sua mancata audizione al dibattimento nonostante già nelle deduzioni del 15/5/2017 ne avesse fatto istanza, chiedendo anche l'eventuale esame di alcuni testimoni (colleghi, parti dei procedimenti citati e giudice della vertenza cui atteneva la comparsa di risposta incriminata), nonché del fatto che in data precedente all'udienza aveva manifestato per iscritto la propria impossibilità a presenziare e dichiarato la propria disponibilità ad essere sentito

successivamente. La qual negata audizione gli aveva impedito di comprovare quanto da lui dedotto a propria difesa e di mettere ancora più in luce le condotte dell'avv. [OMISSIS]. Dolendosi, altresì, del fatto che la mancata sua presenza all'udienza dibattimentale era stata addirittura valutata in suo danno dal CDD che ne aveva tratto motivo, unitamente alla molteplicità delle violazioni deontologiche ascritte, per comminare una sanzione aggravata rispetto alla pena edittale.

Da ultimo denuncia il ricorrente l'eccessività della sanzione irrogata, dovendosi ritenere più appropriata e commisurata al fatto, laddove ritenuto meritevole di censura, l'applicazione del richiamo verbale, ovvero dell'avvertimento o, in ultima ipotesi, della censura.

Il ricorrente conclude il proscioglimento dalle incolpazioni e, in subordine, l'attenuazione della sanzione disciplinare.

In via istruttoria richiede l'acquisizione della decisione n. 82/2018 del CDD di Bologna riguardante l'esponente, Avv. [OMISSIS].

MOTIVI DELLA DECISIONE

Affrontando nel corretto ordine logico-sistematico le questioni proposte dal ricorrente, e quindi dando priorità alla denunciata violazione del diritto alla difesa per mancata audizione, basta osservare che nella missiva 13.06.2019 l'avv. [RICORRENTE], espressamente, aveva rimesso alla valutazione della Sezione la necessità della sua presenza e audizione, ritenendo quanto alla prima *“una forma di dovuto rispetto nei confronti dell'alta funzione esercitata dal Collegio la mia partecipazione al dibattimento”*, e precisando quanto alle finalità della seconda *“... eventualmente rispondere alle domande del Collegio, pur non avendo in realtà da aggiungere molto rispetto agli scritti depositati”*.

Corretta risulta comunque la valutazione operata dal CDD circa la genericità del motivo di impedimento a presenziare all'udienza addotto dall'incolpato in ragione della necessità di dover recarsi a Milano *“per motivi di lavoro”* neppure adeguatamente documentati, esigenza per come rappresentata riconducibile ad una scelta discrezionale di priorità piuttosto che un impedimento assoluto, e per di più potendosi intendere la relativa missiva al CDD, anche in base al contenuto della stessa, più come una giustificazione dell'assenza che non una vera e propria richiesta di rinvio.

Quanto poi all'audizione delle persone indicate quali possibili testimoni, semplicemente prospettata in termini di mera eventualità nella memoria difensiva depositata nella fase di istruttoria predibattimentale, ed evidentemente ritenuta superflua e/o non rilevante dal Consigliere istruttore, la relativa necessaria richiesta non risulta riproposta nelle dovute forme e nei prescritti termini in vista dell'udienza dibattimentale.

Non appare pertanto ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa.

Quanto alla doglianza relativa alla errata valutazione delle prove, giova anzitutto rammentare che in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base agli atti acquisiti con gli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le dette risultanze documentali. Con riguardo al caso di specie, a prescindere dalla rilevanza e valenza probatoria riconosciuta dal CDD alla decisione del giudice del contenzioso civile di disporre ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione delle espressioni denunciate dall'avv. [OMISSIS] come "*sconvenienti ed offensive*" e altresì di assegnare un risarcimento pecuniario a favore sia della sig.ra [OMISSIS] che dell'avv. [OMISSIS], è comunque giudizio pienamente condivisibile che quantomeno alcune di tali espressioni abbiano portata denigratoria e siano pertanto idonee ad integrare la violazione del dovere di continenza imposto sia dall'art. 42 che dell'art. 52 CDF. Tanto con riguardo ad alcune di quelle rivolte all'avv. [OMISSIS], e segnatamente le espressioni: "*subdole ed infingardi insinuazioni*" di cui a pag. 4, riga 14; "*Nonostante la scorrettezza della collega*" di cui a pag. 8, riga 15; "*Allorquando era già stato adito subdolamente il Tribunale di Ferrara per ottenere la pronuncia giudiziale in ordine all'iscrizione all'istituto Pio XII!!!*" di cui a pag. 12, riga 7.

Altrettanto è a dirsi, in condivisione *in parte qua* con il giudizio espresso dal CDD, con riguardo alla portata parimenti offensiva e sconveniente di altre espressioni pure presenti nella comparsa redatta dall'avv. [RICORRENTE] rivolte all'indirizzo della parte assistita dall'avv. [OMISSIS] Sig.ra [OMISSIS], e segnatamente le espressioni: "*la cattiveria più infima della Sig.ra [OMISSIS]*" di cui a pag. 8, riga 4; "... *non essendo il Sig. [OMISSIS] a disposizione della rissosa cliente dell'Avv. [OMISSIS]*" di cui a pag. 12, riga 4; "...*dissuadere la boriosa e perfida [OMISSIS] dal cessare di utilizzare in modo vergognoso l'innocente figlio [OMISSIS] contro il Sig. [OMISSIS]*" di cui a pag. 12, riga 16.

La portata offensiva delle sopra riportate espressioni è insita nel significato comune e corrente delle parole e delle aggettivazioni usate ("*subdole e infingardi insinuazioni*", "*scorrettezza della collega*", "*subdolamente adito*", riferite all'avv. [OMISSIS]; "*cattiveria più infima*", "*rissosa cliente*", "*boriosa e perfida cliente*", riferite alla sig.ra [OMISSIS]), e nessun passaggio argomentativo può valere a darne giustificazione anche laddove inserite, e forse a maggior ragione proprio perché inserite, in un atto diretto all'Autorità giudiziaria.

Quanto alle mail inviate dall'avv. [RICORRENTE] all'avv. [OMISSIS] ed al COA di Ferrara, anche questo Collegio è dell'avviso che le seguenti espressioni abbiano una portata denigratoria, di gratuito scherno e latamente offensiva, e segnatamente: "... *Lei dispone di un conto corrente bancario, vero collega?*" contenuta nella mail 3.05.2017, nonché "... *in*

spregio non solo ai doveri deontologici ma anche ai più elementari garbo ed educazione dei quali evidentemente la stessa risulta parimenti sprovvista!” contenuta nella lettera 8.05.2017 indirizzata al COA di Ferrara, nonché singolarmente a ciascuno dei suoi componenti, volutamente enfaticamente da un finale punto esclamativo.

Non si ravvisa viceversa portata denigratoria ed offensiva, né superamento dei limiti di continenza nell'esercizio dell'attività difensiva, nei restanti incisi riportati nei capi di incolpazione sub 1 e 2.

Quanto alla denunciata violazione del principio di tassatività e di assenza di motivazione afferente all'ascritto illecito disciplinare di violazione dell'art. 71 CDF, la censura non pare cogliere nel segno. Relativamente al primo aspetto, basti osservare come già nel capo di incolpazione sia puntualmente descritta la condotta violativa del dovere di verità nei confronti dell'Istituzione forense imposto appunto dall'art. 71 CDF, costituita dall'aver l'incolpato rappresentato al COA di Ferrara che l'avv. [OMISSIS], pur reiteratamente richiestone, si era rifiutata di comunicare le coordinate bancarie così impedendo l'adempimento (da parte del [OMISSIS]), tacendo tuttavia che l'Avv. [OMISSIS] aveva invece già in precedenza fornito precise indicazioni sulle modalità di effettuazione del pagamento, richiesto a mezzo di assegno bancario non trasferibile. Quanto poi al rilievo di difetto di motivazione, al di là del fatto che già dall'esame complessivo della corrispondenza intercorsa tra i due legali appare di tutta evidenza come la rappresentazione dei fatti offerta al COA dall'avv. [RICORRENTE] fosse a dir poco reticente e addirittura falsa nell'affermazione che la collega aveva impedito l'adempimento in favore della sua cliente, la censura di carenza motivazionale in punto si rivela totalmente infondata atteso che nella decisione del CDD si fa chiaro ed espresso riferimento all'omissione da parte dell'Avv. [RICORRENTE] di una rappresentazione veritiera e completa dei fatti nei termini già evidenziati nel capo di incolpazione. Condotta che, anche a parere di questo Consiglio, appare sufficiente a violare il dovere di verità imposto dall'art. 71, n. 1, di cui la norma stessa accentua il rigore con l'inserimento dell'avverbio “scrupolosamente”.

Va dunque confermata la sussistenza delle illecite condotte contestate, pur nel più limitato novero già sopra specificato.

Nelle finali e conclusive richieste, a chiosa di quella principale di proscioglimento, il ricorrente deduce anche la mancanza dell'elemento soggettivo, questione peraltro non sollevata né espressamente trattata nella parte argomentativa del ricorso. A tal riguardo basti comunque ricordare come ai fini dell'illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo non siano necessari il dolo o la colpa, ma sia sufficiente la c.d. *suitas*, ovvero la volontà consapevole dell'atto che si compie. Richiamando il costante insegnamento della Suprema

Corte secondo cui la coscienza e volontà consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, per cui vi è una presunzione di colpa per l'atto sconveniente o vietato a carico di chi lo abbia commesso, il quale deve dimostrare l'errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza (Cass. SS.UU., sentenza 8242 del 28 aprile 2020; conf. Cass. SS.UU., sentenza n. 30868 del 29 novembre 2018, Cass. SS.UU., ordinanza n. 22521 del 7 novembre 2016), appare evidente come nel caso di specie, vertendosi sui contenuti di scritti provenienti dall'incolpato stesso, il richiamo al profilo soggettivo sotteso alle condotte contestate sia inconferente e comunque non invocabile.

Ad avviso di questo Collegio non appare tuttavia condivisibile il criterio adottato dal COA di Bologna, e con esso la motivazione addotta al riguardo, nella determinazione della sanzione e nella valutazione degli elementi a tal proposito ritenuti rilevanti, ed in questi limitati termini il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Premesso che correttamente è stata presa a riferimento quale sanzione edittale di base quella della censura prevista dall'art. 52 CDF, posto che per le ulteriori violazioni contestate, sia l'art. 42 che l'art. 71, comma 1, riferibile al caso di specie, prevedono quella dell'avvertimento, il CDD, tenuto conto della pluralità delle violazioni deontologiche commesse dall'avv. [RICORRENTE] e del non essersi quest'ultimo presentato all'Organo disciplinare, ha ritenuto di dover comminare un aggravamento della detta sanzione a mente di quanto previsto dall'art. 22, n. 2, lett. b) del CDF.

Pur non venendo in discussione la commissione da parte dell'avv. [RICORRENTE] di una pluralità di illeciti disciplinari, seppur nel minor numero già specificato, tutti comunque strettamente correlati e riconducibili ad un'unica vicenda, determinata da una situazione di accesa reciproca conflittualità e di deterioramento dei rapporti sia personali che professionali tra l'avv. [RICORRENTE] e l'avv. [OMISSIS], non appare viceversa condivisibile il giudizio di disvalore attribuito dal CDD alla mancata partecipazione dell'avv. [RICORRENTE] alla udienza dibattimentale del 18 giugno 2019 avendo lo stesso fornito giustificazione di tale sua assenza, seppure non ritenuta legittimante il differimento dell'udienza, ed avanzato la propria richiesta di rinvio (in verità più un auspicio che non una formale istanza di differimento) in toni assolutamente rispettosi nei confronti del CDD e sostanzialmente remissivi quanto alla decisione che tale Organo si fosse determinato ad assumere al riguardo. Ritiene pertanto questo Collegio che non ricorra tale seconda ragione pure addotta dal CDD a supporto dell'applicato aggravamento della sanzione.

Appare meritevole di valorizzazione la dedotta e rivendicata assenza di alcun precedente disciplinare, circostanza anch'essa rilevante ai fini della determinazione della sanzione a mente dell'art. 21, n. 4, CDF, e che vale ad elidere, in una appropriata operazione di

bilanciamento, l'unica residua ragione di aggravamento ritenuta sussistente ed apprezzata dal CDD, costituita dalla pluralità delle violazioni disciplinari, seppur nel ridotto numero delle espressioni ritenute da questo Collegio di portata offensiva e denigratoria come sopra riportate.

Conseguenza ne è che la sanzione da applicare al caso di specie è quella edittale della censura, che a giudizio di questo Collegio appare congrua rispetto alle violazioni contestate e rispettosa dei principi sanciti dall'art. 21 CDF.

P Q M

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense accoglie parzialmente il ricorso ed applica all'avv. [RICORRENTE] la sanzione della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 13 settembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà